

Repertorio numero 7057

Raccolta numero 3656

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023) ed il giorno quattordici (14) di febbraio,

14 febbraio 2023

in Livorno, in una sala della sede di A.AM.P.S. di cui in appresso, via dell'Artigianato n.39/b, alle ore undici e cinquanta.

A richiesta del dr. Raphael Rossi, nato a Vibo Valentia il 28 luglio 1974, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, della cui **identità personale** io notaio sono certo, in qualità di Amministratore Unico della società "**A.AM.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio - Società per Azioni**" Unipersonale, società soggetta ad attività di controllo e coordinamento da parte del suo socio unico Retiambiente S.p.A. di cui in appresso, con sede, e domiciliata anche fiscalmente, in Livorno, via dell'Artigianato n.39/B, capitale sociale euro 16.476.400,00, interamente versato, distinta dal numero **01168310496** di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno ove è anche identificata dal numero LI-103518 del Repertorio Economico Amministrativo.

Io sottoscritto Stefano Puccini, notaio in Livorno, iscritto al Collegio Notarile di detta città, senza assistenza di testimoni per non averne il richiedente richiesto la presenza, assisto all'assemblea generale dei soci della suddetta società, indetta in data odierna, in questo luogo ed ora ed in sede straordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

"approvazione nuovo statuto societario – delibere inerenti e conseguenti".

Ai sensi dell'articolo 15 del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea lo stesso richiedente, il quale preliminarmente dichiara che essa è totalitaria in quanto:

- è presente l'Amministratore Unico nella sua stessa persona;
- è presente l'unico socio Retiambiente Spa, con sede in Pisa, titolare dell'intero capitale sociale, contraddistinto dal numero 02031380500 di iscrizione al Registro delle Imprese della Toscana Nord Ovest, qui rappresentata dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione Daniele Fortini;
- sono presenti del Collegio Sindacale il Presidente Michele Cinini ed i Sindaci Nicoletta Capperi e Giacomo Romboli.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea ed apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno prendendo egli stesso la parola e, dopo un breve indirizzo di saluto agli astanti, ricorda agli stessi come in data 29 novembre 2021 le azioni

Registrato a LIVORNO

il 15/02/2023

n. 1168 Serie 1T

Euro € 200,00

rappresentanti l'intero capitale sociale di AAMPS SpA, sono state conferite, a seguito di aumento di capitale, in Retiambiente SpA, società a totale capitale pubblico partecipata da cento Comuni delle province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara e gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti del perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale (Ato) Toscana Costa che, conseguentemente, ad oggi controlla interamente la società.

Nell'ottica di un adeguamento del vigente statuto sociale ed un suo allineamento ad un modello unico o quantomeno simile per tutte le società partecipate da Retiambiente, il socio unico ha ritenuto opportuno armonizzare lo stesso non solo a quello delle altre controllate, ma altresì di adeguarlo al provvedimento ANAC di iscrizione della Società all'Albo Nazionale delle Società in house, che, come ben noto, sono portatrici di una disciplina particolareggiata, retta anche dai principi portati dal Testo Unico delle Società partecipate e di complessa attuazione, rivestendo ad oggi la controllante la caratteristica di *società in house* a completo controllo pubblico analogo congiunto.

Il Presidente evidenzia, come emerge anche dalla Deliberazione della Giunta Comunale di Livorno, in appresso pre brevità La Giunta, n.830 del 23 dicembre 2022 che ha ricostruito storicamente l'iter che ha condotto sino a questa assemblea, che il Comune di Livorno, già unico socio di AAMPS - e che oggi, a mezzo del Comitato Ristretto e secondo le modalità in appresso precisate, esercita il controllo analogo diretto su AAMPS quale Società Operativa Locale (SOL) operante sul territorio di propria competenza - aveva espresso alcune proprie osservazioni in ordine al testo dello statuto da approvare. In particolare dalla stessa si evince che il Comune, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto "approvazione schemi modifiche statutarie Retiambiente, Società Operative Locali e Patti parasociali al fine del controllo analogo congiunto" aveva già approvato lo schema di Statuto delle SOL di Retiambiente SpA - tra cui AAMPS SpA - che esercitano il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani nei rispettivi territori di riferimento ancor prima del conferimento delle azioni possedute dal Comune di Livorno in Retiambiente. Con nota Protocollata al n. 82113 in data 27 giugno 2022 AAMPS SpA aveva successivamente trasmesso al Comune di Livorno, , in previsione dell'adozione del proprio nuovo statuto, una sua bozza, al fine di consentire al Comitato Ristretto - cui compete, anche secondo quanto previsto dall'articolo 26.5 dello statuto di Retiambiente, l'esercizio del controllo analogo diretto sulle Società Operative Locali (SOL) - di esprimere il proprio parere, in vista dell'Assemblea Straordinaria dei soci per la relativa approvazione. Il

Comune, richiamato il "Patto Parasociale e Regolamento sul controllo analogo congiunto in Retiambiente Spa e nelle sue società controllate", che agli articoli 3 e seguenti riporta la disciplina relativa alla costituzione ed al funzionamento del Comitato Ristretto operante all'interno delle SOL e lo statuto di Retiambiente stessa, che, ai sensi del predetto articolo 26.5, individua nel Comitato Ristretto una delle modalità di controllo congiunto analogo del socio e della SOL, in attesa di un più approfondito controllo dello statuto e dell'intervento del Comitato aveva optato per il rinvio a data da definirsi dell'assemblea di AAMPS inizialmente convocata in data primo luglio 2022 al fine di valutare il contenuto della bozza statutaria. Ancora, in data 4 novembre 2022 la Giunta Comunale aveva individuato alcune osservazioni dirette alla modifica del nuovo statuto predisposto per AAMPS, anch'esse subordinate all'acquisizione del parere preventivo del Comitato Ristretto, ed in particolare: la richiesta di eliminare la parola "esclusivo" all'articolo 3 comma 1 dello statuto nel presupposto che a fianco alle materie ivi indicate possano nel futuro esserne aggiunte altre, nei limiti comunque di cui all'articolo 4 del D.Lgs 175/2016; la previsione all'articolo 6, in materia di trasferimento delle azioni od operazioni similari, che ne sia data preventiva comunicazione al Comune di Livorno ed al Comitato Ristretto al fine di consentire il controllo analogo sulla società ceduta; la richiesta di mantenimento della competenza assembleare in merito all'autorizzazione delle operazioni di acquisto, alienazioni e permuta immobiliari, concessioni di garanzie, espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato e nomina del Direttore generale, se ritenuto funzionale all'organizzazione della società; la richiesta di adottare il modello monocratico di amministrazione della Società e quindi la nomina del solo Amministratore Unico eliminando qualsiasi riferimento alla forma di amministrazione collegiale; la richiesta di prevedere all'articolo 20 che la ripartizione degli utili sia subordinata alla preventiva emanazione del parere preventivo, obbligatorio e vincolante, del Comitato Ristretto per il controllo analogo, in appresso Il Comitato Ristretto; la valutazione di un controllo in ordine alla legittimità della clausola che esclude il riconoscimento del diritto risarcitorio in capo agli amministratori eventualmente revocati senza giusta causa; la richiesta di inserimento all'articolo 19 del proposto statuto del rendiconto finanziario tra i documenti che compongono il bilancio di esercizio della società, tenuto conto di quanto previsto dalle norme codicistiche; la richiesta di inserimento all'articolo 22 comma 3, tra le modalità attraverso le quali si esplica il controllo analogo congiunto, anche quella svolta dal Comitato Unitario per il

controllo analogo congiunto su RetiAmbiente e sulle sue SOL, e quella del Comitato Ristretto sulla SOL AAMPS s.p.a., conformemente a quanto previsto dal Regolamento di cui sopra. Stante quanto sopra la delibera di Giunta sopra richiamata concludeva nel senso di dare mandato al Comitato Ristretto di AAMPS di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di statuto presentata al proprio esame, subordinatamente al recepimento delle modifiche come sopra richieste.

Il Presidente ricorda quindi che in data 17 gennaio 2023 con propria comunicazione, protocollata al numero 0000218/2023, trasmessa via PEC, il socio Retiambiente ha evidenziato al Comune di Livorno in primo luogo di ritenere opportuno apportare al testo di statuto precedentemente sottoposto all'attenzione del Comune stesso ed oggetto della Delibera di Giunta alcune modifiche con invio quindi di una nuova bozza, anche in considerazione di osservazioni emerse in sede di approvazione dei nuovi statuti nelle altre SOL partecipate, chiedendo ulteriormente al Comune stesso di apportare le eventuali ulteriori modifiche ritenute opportune; nonché, in ordine alle ulteriori osservazioni rinvenienti dalla ricordata deliberazione di Giunta del 23 dicembre 2022, di tenerle in dovuto conto, rimandandone la valutazione ad un momento successivo, nell'ottica di un ulteriore futuro aggiornamento statutario. Il Presidente evidenzia ancor agli astanti che in data primo febbraio 2023 si era riunito il Comitato Ristretto per il controllo della Sol AAMPS che, in relazione all'adeguamento statutario proposto, tenuto conto delle osservazioni della ricordata delibera di Giunta e sopra evidenziate aveva espresso il proprio parere favorevole relativamente al testo già trasmesso, e, comunque emendato, dal socio Retiambiente a condizione che fossero recepite le proposte della Giunta relativamente al disposto dell'articolo 14 dello statuto - di fatto richiamando il punto 5 delle raccomandazioni della Giunta che aveva espresso, come detto, parere favorevole all'adozione del modello amministrativo monocratico dell'Amministratore Unico senza quindi prevedere l'eventuale amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione - e quelle relative all'articolo 20 riferite al parere preventivo obbligatorio e vincolante del Comitato Ristretto in presenza di una delibera assembleare di ripartizione degli utili (punto 6 delle raccomandazioni della delibera di Giunta). Sottolinea peraltro che in data 3 febbraio 2023 era stata nuovamente convocata l'assemblea per deliberare in merito all'approvazione del nuovo statuto sociale, coordinato con quanto sopra indicato, ma in tale sede l'iter assembleare non aveva avuto corso tenuto conto di alcune osservazioni, manifestate precedentemente allo svolgimento dell'assemblea stessa dal socio Retiamibiente

Spa relativamente alla clausola di distribuzione degli utili e del relativo contratto preventivo obbligatorio e vincolante del Comitato Ristretto, ritenuta non del tutto in linea con la natura del tipo sociale ed, in particolare, delle caratteristiche di Retiambiente; a tal proposito il Presidente ricorda che il Comitato Unitario per il Controllo Analogo Congiunto, organo di controllo e di indirizzo del socio Retiambiente Spa, disciplinato con accordo di natura di patto parasociale e del quale peraltro forma parte il Comune di Livorno, in data 12 luglio 2022 era già stato chiamato a deliberare in proposito, con riferimento in particolare alla bozza di statuto da far adottare a tutte le SOL di Reti Ambiente e che, come emerge dal verbale della seduta consiliare il Comitato stesso aveva espresso l'indirizzo che l'articolo dello statuto - guida rimanesse invariato, non prevedendo alcuna clausola espressa in ordine alla vincolatività del parere del Comitato Ristretto in sede di distribuzione degli utili, essendo stato dato mandato al Presidente di Retiambiente in tale sede di verificare che tale condizione fosse di fatto attuata, rimanendo come linea di indirizzo il fatto che, salva diversa deliberazione assembleare, gli utili siano lasciati all'interno della SOL che li ha generati. Onde, come il Presidente riferisce, il nuovo statuto proposto per l'approvazione non conterrà, in ottemperamento a quanto sopra, alcun riferimento a pareri manifestati da soggetti diversi da Poliambiente SpA in sede di distribuzione degli utili essendo tale particolare punto stato oggetto di apposita interlocuzione tra Retiambiente ed il Comune di Livorno.

A questo punto, dato atto di quanto sino ad oggi avvenuto, il Presidente passa rapidamente in rassegna gli articoli che compongono il nuovo testo statutario, interamente sostitutivo del precedente, ben noto peraltro all'unico socio per quanto sopra meglio precisato, ricordando che lo stesso è perfettamente adeguato ai principi che governano le società cosiddette in house providing ed armonizzato alle linee caratteristiche del controllo analogo. Evidenzia agli astanti che in esso risultano esser stati rispettati gli elementi caratteristici del predetto tipo sociale, con particolare riferimento, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs.175/2016 all'avere la società ad oggetto la produzione di un servizio di interesse generale delineato per A.A.M.P.S. come previsto all'articolo 3, nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori di alcuni dei comuni dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa". Inoltre, in conformità al dettato dell'articolo 16, comma 3, del Testo Unico delle Società Partecipate è stata pienamente rispettata, all'articolo 3 la regola secondo la quale gli statuti delle società *in house providing* devono contenere apposita clausola in forza della quale oltre

l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; è stata altresì rispettata la terza condizione indispensabile per il cosiddetto affidamento in house, codificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, secondo la quale il capitale pubblico dell'organismo affidatario in house deve esser concentrato in capo ad uno o più soggetti pubblici o interamente controllati da soggetti pubblici, essendo declinato l'intero statuto nel presupposto dell'unico socio che rivesta tale caratteristica ed essendo prevista la cessione delle partecipazioni azionarie solo a soggetti direttamente od indirettamente a controllo pubblico. Inoltre lo statuto al proprio titolo V agli articoli 21, in materia di controllo di gestione e 22, in tema di controllo analogo congiunto, declina i principi caratteristici della società caratterizzata dall' "in house providing", secondo la definizione del controllo analogo prevista dall'articolo 5 del Codice degli Appalti ed inteso come influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, ciò avvenendo secondo i principi e le modalità espresse dai due predetti articoli.

Il Presidente peraltro, rispetto al testo proposto in origine dal socio unico, ricorda che alcune delle osservazioni contenute nella più volte ricordata delibera di Giunta sono state di fatto recepite nel testo dell'approvando statuto: è stato soppresso, come richiesto, all'articolo 3, in materia di oggetto, il termine "esclusivo"; nell'articolo 19, in materia di bilancio, è stato inserito quale elemento che compone il bilancio stesso il rendiconto finanziario ed è stato soppresso il punto n.5 dell'articolo 14 bis che prevedeva la possibilità di non riconoscere il risarcimento del danno all'amministratore revocato, anche nel caso in cui non sussistesse una giusta causa. Evidenzia altresì che sono state ulteriormente recepite le indicazioni del Comitato Ristretto ed, ancor prima, della Giunta, essendo stata prevista quale unica forma di organo di amministrazione della società la figura dell'Amministratore Unico, eliminando ogni riferimento al Consiglio di Amministrazione, mentre, tenuto conto della sopra ricordata intervenuta interlocuzione con il preposto organo del Comune di Livorno, non si è ritenuto opportuno inserire la clausola di ottenimento del parere del Comitato Ristretto in materia di distribuzione degli utili, ferma comunque la linea di indirizzo per la società già sopra evidenziata. Tenuto conto dell'approvazione come sopra comunque manifestata dal Comitato Ristretto, non si è momentaneamente intervenuti sulle ulteriori modifiche proposte dalla Giunta e sopra già ricordate. Inoltre, il Presidente propone, rispetto al testo

originariamente licenziato, di apportare alcune piccole modifiche per una sua migliore intellesione ed un suo più stringente adeguamento a legge; in particolare, con riferimento al punto 3 dell'articolo 13 in tema di delibere dell'assemblea ordinaria, alla lettera a) che nella versione proposta indicava la necessità di autorizzazione per il caso di acquisti e cessione di rami di azienda, propone di applicare tale regime alle aziende in generale e non unicamente a rami delle stesse; alla lettera i) dello stesso articolo, sempre in materia di delibere di assemblea ordinaria, evidenzia che sia opportuno deferire alla competenza di tale organo il trasferimento della sede sociale solo all'interno del territorio dello stesso Comune, rientrando invece il trasferimento in Comune diverso nelle competenze dell'assemblea straordinaria; al fine di meglio disciplinare lo svolgimento dell'assemblea in sede straordinaria, all'articolo 11 punto 3 di espungere le parole "alla cui designazione provvede il presidente" e riferite al notaio verbalizzante, tenuto conto che la sua scelta deve avvenire prima dello svolgimento dell'adunanza e della regolare costituzione della stessa. Sempre per le finalità di cui sopra, rispetto alla bozza di statuto preventivamente approvata anche dal Comitato Ristretto sono state delineate con maggior approfondimento le modalità di svolgimento dell'assemblea in audio video conferenza, come prevista dall'articolo 10, numero 3 dello statuto e tale modalità di riunione è stata introdotta anche per le riunioni del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'articolo 17 numero 3 dell'approvato statuto. Ricorda infine, per quanto occorrer possa, che è stato ricondotto al disposto di legge, non sussistendo volontà alcuna derogatoria in tal senso né dell'organo assembleare né di quello amministrativo, il primo comma dell'articolo 20 in materia di utili ed appostamento a riserva di parte degli stessi, essendo infatti previsto che degli stessi, un ventesimo sia dedotto e vincolato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il Presidente conclude quindi il proprio intervento evidenziando che le altre norme statutarie non specificatamente qui trattate rientrano tra quelle che disciplinano normalmente le dinamiche ed i rapporti sociali propri del tipo Società per Azioni; chiede agli astanti, ove lo ritengano opportuno, di intervenire a loro volta in ordine all'argomento oggetto di discussione, per esprimere loro eventuali osservazioni, ed al socio unico di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione del nuovo statuto.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero organo, il quale a sua volta precisa di niente avere da eccepire in ordine a quanto discusso ed evidenziato, ricordando comunque che tutte le

azioni risultano da tempo interamente liberate, che, per quanto occorrer possa, con ciò concordando il Presidente dell'Assemblea, che non vi sono cause impeditive dell'esercizio di voto da parte dell'unico socio e non vi sono comunque ulteriori argomenti indifferibili sui quali deliberare.

Udito quanto sopra l'assemblea, dopo breve discussione, non essendosi alcuno opposto alla discussione degli argomenti affrontati, avendo dichiarato l'unico socio, come il Presidente riferisce, di ritenersi sufficientemente informato sulle materie di cui sopra, con voto palese, per alzata di mano, all'unanimità delibera di abrogare il vigente statuto sociale e di approvare in ogni suo articolo e, quindi, integralmente il nuovo testo dello Statuto Sociale, così come sopra proposto, illustrato ed evidenziato dal Presidente il quale me ne consegna una copia, che io notaio ritiro per allegarlo al presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal Presidente e da me notaio ed omessane la lettura per espressa dispensa ricevutane dal Presidente stesso e, per quanto ciò occorrer possa, dei presenti, dichiarando tutti di ben conoscerlo.

Da ultimo, l'assemblea conferisce mandato al Presidente affinché possa porre in essere ogni operazione necessaria, ed apporti alla deliberazione sopra assunta le modifiche eventualmente richieste al fine di sopperire alla mancanza di condizioni previste dalla legge per la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese

A questo punto, nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola né introdotto altri argomenti di discussione, il Presidente dichiara sciolta questa assemblea, essendo le ore dodici e venti.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono interamente a carico della società.

E richiesto io notaio ho redatto il presente atto, di cui ho dato lettura al richiedente il quale, da me interpellato, lo ha approvato e con me notaio lo sottoscrive, essendo le ore dodici e venticinque.

Consta di cinque fogli, da me notaio in gran parte dattiloscritti utilizzando mezzi informatici e, sempre da me notaio, completato per le poche restanti parti a mano per pagine quattordici e fino a questo punto della quindicesima.

f.to Raphael Rossi

f.to Stefano Puccini notaio

Atto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno.

Imposta di bollo assolta per via telematica, ai sensi del decreto 22 febbraio 2007, mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al suo

**originale cartaceo ai sensi dell'articolo 20, comma 3
del D.P.R. 445/2000.**

STATUTO
della società operativa locale
" A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio - Società per Azioni "

TITOLO I
Costituzione – Sede – Oggetto – Durata

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "**A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio - Società per Azioni**", indicata nel prosieguo come "la società". La società, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio RetiAmbiente S.p.A., adotta il modello organizzativo in house, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016,

2. Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitutivo della società.

3. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 del Codice civile, deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti oggetto di affidamento a RetiAmbiente S.p.A. da parte dell'Autorità "A.T.O. Toscana Costa" e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 2 - Sede

1. La società ha sede nel territorio del Comune di Livorno, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, può istituire sedi secondarie nel territorio dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

ART. 3 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori di alcuni dei comuni dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", individuati secondo i criteri di prossimità, efficacia ed economicità. La società può altresì effettuare le attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.

2. Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e speciali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

a) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e speciali;

b) la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani e speciali;

c) la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali;

d) l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio, per conto terzi e delle società di gestione del servizio integrato dei rifiuti operanti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. toscana Costa"; le attività di educazione

ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e speciali;

e) l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

f) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero, nonché alla realizzazione di manufatti utilizzando in tutto o in parte le materie recuperate;

g) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;

h) la gestione di impianti di incenerimento dei rifiuti, compresi interventi di adeguamento/manutenzione straordinaria dell'impianto esistente.

i) i servizi di disinfestazione e disinfezione;

j) ogni altro servizio inerente l'igiene urbana;

k) la fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio, della sicurezza e della qualità;

l) le prestazioni di consulenza, assistenza e progettazione nel campo degli impianti per l'impiego delle materie prime sostitutive;

m) le prestazioni di consulenza, assistenza, progettazione ed esecuzione di bonifiche e ripristini aziendali ed ambientali, ivi incluso il recupero, anche ai fini del reimpiego, di siti dismessi quali discariche e cave.

n) l'apposizione di cartellonistica sul territorio del Comune di Livorno, l'apposizione e manutenzione di segnaletica stradale e la gestione degli stabilimenti igienici;

o) la realizzazione e gestione di impianti di recupero nonché la commercializzazione delle materie derivate dai procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;

p) la gestione di attività di monitoraggio ambientale e territoriale;

q) i servizi e le opere di manutenzione urbana connessi all'igiene e la tutela del territorio come la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di sfalci e potature compresi i servizi di manutenzione;

r) gli interventi di bonifica, con servizi di rimozione e trasporto, di materiali contenenti amianto, sia abbandonato che in opera, presente in strutture pubbliche e/o private;

s) la gestione integrata dei servizi cimiteriali, delle lampade votive, dei servizi di cremazione, potendo procedere alla progettazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopraindicati

3. La società, in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, e la stipula di contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del D.L. 5/2009, convertito dalla Legge 33/2009, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore.

4. La società è tenuta all'acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto dell'art. 16, comma 7, del D.Lgs. 175/2016.

5. Per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

6. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito solo per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

ART. 4 - Durata

- 1.** La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
- 2.** L'assemblea Straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato della società.

TITOLO II

Capitale sociale – Soci – Soggezione ad attività di direzione e coordinamento - Finanziamenti

ART. 5 - Capitale sociale

- 1.** Il capitale sociale è di euro 16.476.400,00 (sedicimilioniquattrocentosettantaseimilaquattrocento virgola zero zero centesimi), diviso in azioni ordinarie del valore nominale di euro 100 (cento) ciascuna.
- 2.** Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura.
- 3.** La società, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
- 4.** Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 6 – Azioni

- 1.** Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti indicati dal presente statuto, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016.
- 2.** Ogni azione dà diritto ad un voto

ART. 7 – Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

- 1.** La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso il Registro delle imprese.

ART. 8 – Finanziamenti

- 1.** La società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.
- 2.** La società può acquisire eventuali finanziamenti dal socio nel rispetto delle norme di legge in vigore.

TITOLO III

Organi Sociali

ART. 9 – Organi sociali

- 1.** Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo
- c) il Collegio Sindacale.

2. E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. E' altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 c.c.

ART. 10 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, per motivi di urgenza nel rispetto dell'Articolo 2366 c.c.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, verrà data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte all'organo di amministrazione ed ai componenti dell'organo di controllo.

L'organo di amministrazione deve, senza ritardo, convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta dal socio unico e siano indicati espressamente gli argomenti da trattare.

L'assemblea, sia essa in sede ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (fatto salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

4. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno:

- per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce, ovvero nel maggior termine autorizzato dal CdA della Capogruppo;
- per autorizzare l'organo amministrativo all'approvazione del budget di previsione, di norma, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.

ART. 11 – Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di sua assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente frai soci presenti.

2. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.

3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio e nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

ART. 12 – Intervento e indirizzi dei Soci

1. Gli indirizzi sono adottati esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

2. L'unico socio può intervenire all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.

3. Non può essere conferita delega ai membri dell'organo di amministrazione, al Collegio Sindacale e ai dipendenti della società.

4. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole dell'unico socio.

6. In ogni caso, la deliberazione assembleare si intende adottata quando ad essa partecipa l'unico socio e l'amministratore unico, o la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, e la maggioranza del collegio sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

7. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.

Art. 13 – Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'organo di amministrazione o dall'unico socio.

2. L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazioni dello statuto;
- b) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
- c) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
- d) riduzione del capitale sociale;
- e) operazioni di fusione e scissione;
- f) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso;

3. L'assemblea, in sede ordinaria, delibera su:

- a) acquisto e cessioni di aziende o rami delle stesse;
- b) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- c) indirizzi all'organo di amministrazione in ordine agli obiettivi da perseguire;
- d) linee guida per la redazione dei piani di esercizio della società nonché per la definizione delle caratteristiche dei servizi da rendere;
- e) approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- f) approvazione del codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica

amministrazione; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.;

- g) approvazione del regolamento per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.;
- h) approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e per l'affidamento di lavori, servi e forniture; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.
- i) trasferimento della sede legale all'interno del territorio dello stesso Comune, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- j) nomina dell'Amministratore unico e determinazione del compenso ad essi spettante;
- k) revoca dell'Amministratore unico;
- l) nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso ad esso spettante;
- m) nomina del revisore legale su proposta del collegio sindacale e determinazione del compenso;
- n) operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;

2. L'Amministratore Unico sottopone all'Assemblea, con cadenza infra annuale ed a consuntivo, lo stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

3. L'Assemblea delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti dell'organo di amministrazione, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

- a) approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi aggiornamenti;
- b) conclusione di contratti con i soci di RetiAmbiente S.p.A., con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;
- c) assunzione di nuovi servizi e funzioni, comunque rientranti nell'oggetto sociale;
- d) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo ad esclusione dei finanziamenti a breve termine;

ART. 14 – Organo di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Amministratore unico, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società in house.

2. In relazione alla carica degli amministratori operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità di incarichi e decadenza previste dall'art. 2382 c.c., dalle norme vigenti in materia di società in house e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti. Gli amministratori hanno l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause.

3. L'Assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere all'Amministratore unico. Riguardo al rimborso spese la società adotta il regolamento della Capogruppo.

4. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi consecutivi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilanci o relativo all'ultimo di

tali esercizi; la delibera di nomina può stabilire un termine di durata inferiore. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016.

ART. 15 – Poteri dell'organo di amministrazione

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

La società può nominare procuratori per il compimento di specifici atti o di determinate categorie di atti; per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze stabilite nel presente statuto per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

All'organo di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'unico socio.

2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società..

3. L'organo di amministrazione può nominare un Direttore generale stabilendone i poteri.

4. Nel caso di nomina di cui al comma precedente, per specifiche materie o categorie di atti l'organo di amministrazione può delegare al Direttore generale la rappresentanza della società e la firma.

5. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'organo di amministrazione, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

6. Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

a) adozione del budget economico e finanziario di previsione, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso, da sottoporre all'Assemblea;

b) approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016;

c) partecipazione a gare o formulazioni di offerte, in conformità ai Regolamenti licenziati dalla capogruppo;

d) acquisti, alienazioni e permuta immobiliari, in conformità ai Regolamenti licenziati dalla capogruppo;

e) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;

f) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;

g) concessione di garanzie, in conformità ai Regolamenti licenziati dalla capogruppo;

h) operazioni di finanziamento passivo a breve termine;

i) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato, in conformità ai Regolamenti licenziati dalla Capogruppo.

ART. 16 – Compensi

1. Agli amministratori della Società spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese di missione sostenute per l'esercizio del loro ufficio secondo la stessa disciplina che si applica, tempo per tempo, agli amministratori dei comuni.
2. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

ART. 17 – Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti

1. La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati nel rispetto del principio di equilibrio di genere, eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente.
2. L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
3. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti c.c.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.
4. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea. L'incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IV Budget - Bilancio – Utili

Art. 18 – Budget

1. L'organo di amministrazione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dall'unico socio, predispone annualmente, entro il 31 dicembre, il budget di previsione e lo presenta all'Assemblea.
2. Il budget di previsione contiene:
 - a) gli obiettivi di gestione della società;
 - b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
 - c) il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
 - d) la relazione illustrativa dell'organo di amministrazione.
3. Nel corso dell'esercizio l'Organo di amministrazione può presentare all'Assemblea eventuali revisioni e aggiornamenti del budget.

4. Qualora l'organo di amministrazione ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'Assemblea, adotta motivata deliberazione in tal senso; della decisione è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

5. Nella relazione sulla gestione l'organo di amministrazione illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Art. 19 – Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla formazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione, corredandolo con una relazione sul governo societario.

3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.

5. Lo schema del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione del Revisore, è trasmesso all'unico socio contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'Assemblea prevista per l'approvazione.

Art. 20 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, previa delibera assembleare, sono distribuiti all'unico socio salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dalla Società ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO V

Ulteriori norme per il controllo analogo congiunto

ART. 21 – Controllo di gestione

1. La società si dota di un sistema di controllo interno di gestione, finalizzato alla rilevazione periodica, infra annuale e consuntiva, del livello di raggiungimento degli obiettivi, della qualità dei servizi erogati e dell'efficacia ed economicità della gestione.

2. Le rilevazioni del controllo di gestione sono prontamente messe a disposizione dell'organo di amministrazione, per l'adozione delle misure di sua competenza, e da questo sono trasmesse all'unico socio.

ART. 22 – Controllo analogo congiunto

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità ed efficacia.

2. La società è assoggettata ad un controllo congiunto dei soci di RetiAmbiente S.p.A. analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri servizi.

3. Il controllo analogo congiunto, di cui al comma precedente, si esplica attraverso:

a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

b) le previsioni dello statuto di RetiAmbiente S.p.A.;

c) le forme di coordinamento stabilite dai soci di RetiAmbiente S.p.A. fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio.

4. Quando l'Assemblea della società deve assumere deliberazioni circa le modalità di gestione dei servizi, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno, che viene trasmesso anche ai comuni soci serviti.

ART. 23 – Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito da RetiAmbiente S.p.A., finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra la società, RetiAmbiente S.p.A. ed i comuni soci di quest'ultima, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, l'andamento della gestione servizi, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge.

2. La società trasmette prontamente all'unico socio nonché ai comuni soci di RetiAmbiente S.p.A., che ne fanno richiesta, e per essi ai loro organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi riferiti alla società.

3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

ART. 24 – Trasmissione di determinati atti all'unico socio

1. L'organo di amministrazione trasmette a RetiAmbiente S.p.A, contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee, la documentazione a supporto della trattazione degli argomenti all'odg.:

a) il budget di previsione;

b) gli aggiornamenti del budget di previsione;

c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dagli altri allegati previsti per legge.

2. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa a RetiAmbiente S.p.A. entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VI Scioglimento e liquidazione

ART. 25 – Nomina del liquidatore

1. Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

TITOLO VII

Rinvio

ART. 26 – Rinvio.

- 1.** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi, anche speciali, vigenti in materia.
- 2.** La determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi amministrativo e di controllo, nonché ai dirigenti e dipendenti, avviene nel rispetto dei limiti massimi di remunerazione previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.
- 3.** Per il conferimento di incarichi restano ferme le disposizioni vigenti tempo per tempo in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico.

f.to Raphael Rossi

f.to Stefano Puccini notaio